Legge che modifica gli articoli 142 e 147 della legge della scuola del 29 maggio 1958

(del 15 febbraio 1960)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 16 giugno 1959 n. 837 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. L'art. 142 della legge della scuola del 29 maggio 1958 [1]) è modificato come segue:

«Art. 142. Per essere ammessi alla prima classe della Scuola cantonale di commercio gli allievi devono essere in possesso della promozione della terza ginnasio, aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 14 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Per coloro che non hanno conseguito detta promozione, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Per essere ammessi alla prima classe della Scuola cantonale di amministrazione, gli allievi devono essere in possesso della promozione dalla quarta ginnasio, aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 15 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Per coloro che non hanno ottenuta detta promozione, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Per entrambe le scuole, l'ammissione alle classi intermedie è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo.

Il regolamento stabilisce le norme per l'accettazione di uditori».

Art. 2. L'art. 147 della suddetta legge è modificato come segue:

«Art. 147. Per essere ammessi alla prima classe della Scuola tecnica cantonale gli allievi devono essere in possesso della promozione dalla terza ginnasio e avere inoltre ottenuta la promozione dal corso preparatorio annesso alla scuola, oppure essere in possesso della promozione dalla quarta ginnasio; aver compiuto o compiere entro il 31 dicembre i 15 anni e adempiere alle altre condizioni fissate dal regolamento. Inoltre per essere ammessi a questa scuola gli allievi devono presentare un attestato medico comprovante che hanno le attitudini richieste dalla professione scelta.

Per coloro che non hanno conseguito tali promozioni, l'ammissione alla prima classe è subordinata a un esame tendente ad accertare le capacità generali dell'allievo; analogamente per l'ammissione alle classi intermedie.

Il regolamento stabilisce le norme per l'accettazione di uditori».

---

1) BU 1958, 107 (RL. V 3 - 140).

F/4415218

Art. 3. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Bellinzona, 15 febbraio 1960.

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente:
W. Riva.

I Consiglieri Segretari:
P. Antognini.
U. Bianchi.

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 3 della legge che precede,

ordina:

la legge 15 febbraio 1960 che modifica gli articoli 142 e 147 della legge della scuola del 29 maggio 1958 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1º giugno 1960.

Bellinzona, 25 marzo 1960.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: **Zorzi.**

Il Cons. Segr. di Stato: **Stefani.**